

Sostegno alle imprese radiotelevisive e all'editoria locale

ARTICOLO 1

(Finalita' ed oggetto della legge)

1. La Regione, allo scopo di agevolare la piu' completa espressione delle esigenze e delle istanze presenti nella societa' toscana, favorisce il piu' ampio pluralismo del sistema informativo ed editoriale sostenendo la qualificazione e valorizzazione delle imprese di informazione locale, scritta, radiotelevisiva o con altre tecnologie, operanti nella Regione.
2. Al medesimo scopo la Regione svolge attivita' di sostegno alle iniziative editoriali, anche multimediali, operanti nella Regione, per la qualificazione e l'ammodernamento del settore.

ARTICOLO 2

(Soggetti beneficiari)

1. Gli interventi della presente legge sono destinati ai soggetti iscritti nell'elenco regionale delle imprese radiotelevisive e di editoria locale di cui all'art. 3, che si impegnano a rispettare tutti i codici deontologici dell'informazione, la "Carta dei doveri del giornalista", la "Carta di Treviso" a tutela dell'infanzia.
2. I benefici previsti dalla presente legge non si applicano:
 - a) alle imprese radiotelevisive che superino i limiti di utilizzo dei tempi di trasmissione dedicati alla pubblicita' e/o ad offerte fatte direttamente al pubblico, stabiliti dall'art. 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
 - b) alle imprese editrici di pubblicazioni che utilizzino piu' del cinquanta per cento dei propri spazi per inserzioni e messaggi pubblicitari e/o per offerte fatte direttamente al pubblico.

ARTICOLO 3

(Elenco regionale delle imprese radiotelevisive e di editoria locale)

1. E' istituito presso il "Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo", che assume la denominazione di "Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo e l'informazione ed editoria locale", l'elenco regionale delle imprese radiotelevisive e di editoria locale.
2. L'elenco, aggiornato almeno annualmente dal Comitato, e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. In sede di prima applicazione, l'elenco e' formato entro tre mesi

dall'entrata in vigore della presente legge.

3. L'elenco e' suddiviso in tre sezioni:

- a) elenco delle imprese radiotelevisive;
- b) elenco delle imprese che editano stampa periodica;
- c) elenco delle altre imprese editrici.

4. Hanno titolo all'iscrizione nell'elenco, purché' aventi sede legale in Toscana:

- a) emittenti radiotelevisive di carattere locale abilitate ad operare in base alla normativa vigente, che abbiano la redazione principale in Toscana, una diffusione prevalente nell'ambito regionale e che trasmettano quotidianamente notizie sulla realta' istituzionale, sociale, economica e culturale della Toscana;
- b) emittenti per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario in ambito locale che trasmettano quotidianamente notizie sulla realta' istituzionale, sociale, economica e culturale della Toscana;
- c) editori di pubblicazioni periodiche offerte in vendita pubblica o in abbonamento con almeno nove numeri all'anno, che per contenuti, diffusione e sede redazionale risultino finalizzate all'informazione sulla realta' istituzionale, sociale, economica e culturale della Toscana;
- d) agenzie di informazione quotidiana che pubblichino almeno 150 notiziari all'anno di informazione locale o regionale;
- e) editori di pubblicazioni, anche multimediali, prevalentemente relative alla realta' sociale, economica e culturale della Toscana, che abbiano pubblicato almeno cinque titoli l'anno in vendita pubblica o in abbonamento;
- f) editori di quotidiani aventi diffusione locale e comunque con tiratura non superiore a 15.000 copie offerti in vendita pubblica o in abbonamento;
- g) consorzi ed altre forme associative costituiti dai soggetti di cui alle lettere precedenti per la gestione di strutture di servizi comuni.

5. L'istanza per l'iscrizione nell'elenco deve essere presentata dal titolare o dal legale rappresentante del soggetto richiedente e deve essere corredata da:

- a) documentazione attestante il rispetto degli adempimenti e degli obblighi relativi agli oneri previdenziali per il personale dipendente o, comunque, utilizzato;
- b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio del titolare o del legale rappresentante relativa all'art. 2, comma 2;
- c) bilancio aziendale relativo all'ultimo esercizio;
- d) dichiarazione dell'attivita' svolta nell'anno precedente.

6. L'atto costitutivo, per le societa', e l'attestato di

iscrizione nel registro delle imprese sono acquisiti di ufficio dal Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo e l'informazione ed editoria locale.

7. La perdita accertata dei requisiti di cui al precedente comma 4 comporta la cancellazione dall'elenco da parte del Comitato. A tal fine il Comitato può richiedere ai soggetti iscritti la opportuna documentazione e procedere anche d'ufficio agli opportuni accertamenti.

ARTICOLO 4

(Sostegno dell'innovazione tecnologica. Garanzia sussidiaria)

1. Fidi Toscana S.p.A. è autorizzata a concedere, nel rispetto delle disposizioni di legge e statutarie che ne disciplinano l'attività, la propria garanzia sussidiaria alle imprese iscritte nell'elenco di cui all'art. 3, a fronte di operazioni di finanziamento e di locazione finanziaria per gli investimenti relativi all'acquisizione, alla ristrutturazione e all'innovazione delle strutture dei mezzi di produzione e di distribuzione.

2. Le direttive alla Fidi Toscana S.p.A. per la concessione della garanzia sussidiaria di cui al comma 1, sono impartite secondo quanto disposto dall'art 6, comma 1.

ARTICOLO 5

(Sostegno dell'innovazione tecnologica. Interventi contributivi)

1. La Regione interviene finanziariamente in favore dei soggetti iscritti nell'elenco di cui all'art. 3 a sostegno degli investimenti relativi all'acquisizione, alla ristrutturazione ed all'innovazione delle strutture e dei mezzi di produzione e di distribuzione, con preferenza ai consorzi ed alle altre forme associative di cui all'art. 3, comma 4, lettera g).

2. A tal fine, la legge di bilancio determina la specifica quota di finanziamento per gli interventi disposti dalla presente legge.

3. I contributi sono erogati da Fidi Toscana S.p.A. secondo le procedure definite all'art. 6.

4. I benefici non possono, in ogni caso, superare per ogni singolo beneficiario o intervento, la misura del "de minimis" definito dalla Unione Europea.

ARTICOLO 6

(Procedure)

1. La concessione della garanzia sussidiaria di cui all'art. 4, comma 1, e dei contributi indicati all'art. 5, comma 1, e'

effettuata da Fidi Toscana S.p.A., sulla base di direttive triennali emanate dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, contenenti: gli obiettivi ed i criteri volti a definire le priorit  tra le tipologie di intervento; l'entit , le modalit  di istruttoria, di concessione e di erogazione dei contributi, nonch  le procedure per la rendicontazione e per il controllo della loro efficacia; le ipotesi di revoca e di decadenza dei contributi.

2. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la proposta di direttive di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla formazione dell'elenco previsto dall'art. 3.

3. Ai fini di cui ai precedenti articoli 4 e 5, la Giunta regionale costituisce specifici fondi presso Fidi Toscana S.p.A.

4. Il Consiglio regionale e' informato annualmente dalla Giunta regionale sulle determinazioni di Fidi Toscana S.p.A. relativamente ai benefici di cui ai precedenti articoli 4 e 5.

ARTICOLO 7

(Formazione professionale)

1. I programmi di cui alla LR 31 agosto 1994, n. 70 "Nuova disciplina in materia di formazione professionale" prevedono appositi corsi relativi alle qualifiche professionali maggiormente necessarie alle imprese iscritte nell'elenco di cui all'art. 3.

2. Per le attivit  di cui al comma 1, e' ricercata la collaborazione di enti ed associazioni competenti nei settori di cui alla presente legge.

ARTICOLO 8

(Ricerche e rilevazioni)

1. La Giunta regionale promuove, tramite il "Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo, per l'informazione ed editoria locale" ricerche e rilevazioni della diffusione delle pubblicazioni e degli indici di ascolto delle emittenti, di intesa ed in collaborazione con gli editori di testate periodiche e radiotelevisive.

ARTICOLO 9

(Copertura finanziaria)

1. Gli incentivi finanziari di cui agli articoli 4 e 5 sono erogati a decorrere dall'anno 1998.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge decorrenti dall'esercizio finanziario 1998, si fa fronte con gli stanziamenti disposti dalla corrispondente legge di bilancio.